

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

Art. 9

(Viabilità comunale)(programma 1.5.1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento di opere di viabilità comunale già assistite da finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 39/1991.
2. Sono ammissibili a finanziamento, previo parere favorevole del Comitato tecnico regionale, le spese generali, di collaudo e per revisione prezzi nelle aliquote e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
3. La concessione e l'erogazione del finanziamento avvengono in un'unica soluzione su presentazione alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti di apposita istanza da parte del Comune di Pordenone, corredata della deliberazione comprovante le maggiori spese da sostenere. Nel decreto di concessione vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.